



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 247 del 27/12/2021

OGGETTO: Revisione delle modalità costitutive dei Fondi per le risorse decentrate 1993/1999, 2003/2004 e 2010/2019. Approvazione Piano di recupero ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. n. 16/2014 e 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001.

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di DICEMBRE alle ore 17:53, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Dott.Pierpaolo Tripaldi

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 287 del 22/12/2021

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co

22/12/2021

Il Responsabile del Servizio

Fto.(Dott.ssa Addolorata TAFURO)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co

24/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **287** del **22/12/2021** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;

ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

Preliminarmente si evidenzia che la seduta si è svolta in modalità di videoconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco avv. Pasquale Rizzo, sulla base dell'istruttoria svolta dal Funzionario Responsabile dell'Area 2:

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 14/2017, adottata con i poteri della Giunta Comunale ed integrata con deliberazione n. 82/2017, nonché, ulteriormente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 29/12/2018:

- Si prendeva atto delle criticità evidenziate dal Responsabile Risorse Umane con nota prot. n. 22095 del 14 dicembre 2017 in relazione alla gestione dei fondi decentrati, ivi meglio indicate e si autorizzava il predetto Responsabile a dare corso al conferimento di un incarico di supporto esterno per: 1. la prospettazione di una soluzione al contenzioso in essere sul decentrato anno 2015; 2. ricostruzione storica del fondo destinato al salario accessorio sia nelle costituzioni che nelle destinazioni sino all'anno 2017; 3. supporto gestione relazioni sindacali anno 2018;
- Si forniva indirizzo al Responsabile dell'Area Risorse Umane di dare corso, per le ragioni ivi meglio esposte, alle attività finalizzate alla sottoscrizione dei contratti decentrati integrativi 2016/2017/2018 solo in seguito alla conclusione dei lavori di ricostruzione dei fondi decentrati degli anni pregressi, da effettuarsi mediante affidamento all'esterno di attività di supporto specialistico la cui acquisizione era stata già autorizzata con la richiamata deliberazione commissariale n. 67/2017".

Considerato che in esecuzione dei richiamati atti deliberativi di Giunta comunale n. 67/2017, 82/2017 e 107/2018 veniva avviato dal Responsabile dell'Area 1 il procedimento finalizzato alla revisione delle modalità costitutive del "Fondo risorse decentrate", che ha trovato definizione con i seguenti atti:

- < con Determinazione n. 1000 del 03.12.2020 a firma del Segretario Generale si è proceduto alla definitiva approvazione della relazione di ricalcolo del Fondo **delle Risorse Decentrate di parte stabile e del Fondo per lavoro straordinario** per gli anni 1993/1999, 2003/2004 e 2010/2016, munita del parere favorevole dell'Organo di Revisione contabile, reso con verbali n. 161 del 02/12/2020 e n. 162 del 03.12.2020;
- < con Determinazione n. 1053 del 14.12.2020 a firma del Segretario Generale si è proceduto alla definitiva approvazione della relazione di ricalcolo del Fondo **delle Risorse Decentrate di parte stabile e del Fondo per lavoro straordinario** per gli anni 2017/2018/2019, munita del parere favorevole dell'Organo di Revisione contabile, reso con verbale n. 167 del 11/12/2020;

Preso atto dell'esito complessivo delle verifiche sulle modalità costitutive dei Fondi decentrati degli anni pregressi, come riepilogato nel Parere reso dall'Organo di Revisione contabile con verbale n. 167 del 11/12/2020, innanzi richiamato, nel quale si riportano le seguenti risultanze finali della ricostruzione dei Fondi decentrati approvata con Determinazioni n. 1000/2020 e n. 1053/2020 :

Annualità	Fondo costituito>Fondo ricalcolato	Fondo costituito<Fondo ricalcolato
2010	4.964,22	
2011		13.018,68
2012		8.360,73

2013	1.337,03	
2014	5.713,43	
2015	15.831,89	
2016	4.481,41	
2017	665,68	
2018	8.047,88	
2019		661,08
Totale	41.041,54	22.040,49

Dato atto che, a fronte dell'accertata costituzione dei Fondi 2010,2013,2014, 2015,2016,2017 e 2018 in misura superiore all'importo ricalcolato, per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, non vi è stata alcuna erogazione al personale di somme eccedenti la misura consentita dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva tempo per tempo vigenti, in quanto l'erogazione delle somme dovute a titolo di compensi di produttività per ciascuna delle suddette annualità è stata sospesa nelle more della definizione dei procedimenti di revisione dei Fondi decentrati attivata con Delibera commissariale con i poteri della Giunta comunale n. 67/2017 e ss.mm.ii.. L'erogazione delle somme dovute, in una con la sottoscrizione dei contratti decentrati 2016 e 2017, non ancora stipulati, è stata portata a definizione solo previo riallineamento in riduzione di ciascuno dei predetti Fondi 2015, 2016, 2017 e 2018 alle risultanze della revisione approvata con Determinazioni n. 1000/2020 e n. 1053/2020;

In particolare:

- quanto al Fondo risorse decentrate 2015:

- Con determinazione n. 166 del 10/04/2015 si procedeva alla costituzione del fondo risorse decentrate di parte stabile e del fondo straordinario anno 2015;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 18/12/2015 e n. 209 del 22/12/2015 venivano impartite direttive per l'integrazione della parte variabile del fondo 2015;
- Con determinazione n. 611 del 23/12/2015 veniva costituito il fondo per le risorse decentrate di parte stabile, variabile e fondo straordinario anno 2015;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2016, munita del parere favorevole dell'Organo di revisione (reso con verbale n. 1/2016 ai sensi dell'art. 40/bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.) si autorizzava la sottoscrizione del CCDI anno 2015;
- Con verbale nr. 25 del 5.12.2016 il Revisore dei Conti del tempo revocava i propri precedenti verbali nr.19/2015 e nr. 01/2016, con i quali era stato reso parere favorevole in merito al CCDI sottoscritto per l'anno 2015, determinandosi in tal modo la nullità sopravvenuta del suddetto CCDI ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001;
- con Determinazione del Responsabile Area 1 nr. 471/2016 si procedeva alla revoca in autotutela delle determinazioni nr. 449 e 450 del 14.11.2016, aventi ad oggetto la liquidazione al personale dipendente dei compensi spettanti per l'anno 2015 a titolo di produttività in base al CCDI 2015, con conseguente sospensione della loro erogazione ed attivazione di contenziosi dinanzi al Giudice del Lavoro da parte di quasi tutto il personale dipendente dell'Ente;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 24.12.2021, premessa la sopravvenuta nullità del CCDI 2015

sottoscritto in data 14.01.2016, si forniva atto di indirizzo al Segretario Generale del tempo dr. Cannazza, anche nella sua qualità di Presidente della delegazione trattante per la parte pubblica, affinché fosse avviata la procedura per la sottoscrizione di un nuovo CCDI 2015, contenente la corretta quantificazione del fondo 2015, conforme alle risultanze della ricostruzione del Fondo 2015 approvata con Determinazione n. 1000 del 3.12.2020;

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 21.1.2021, munita del parere favorevole del Revisore Contabile, attestato con verbale n.178 del 18.01.2021, in atti protocollo n. 1638 del 19.01.2021, la Delegazione trattante di parte pubblica veniva autorizzata alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale per l'utilizzo del fondo 2015;

- in data 25/01/2021 si procedeva alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte normativa 2013-2015 nonché del Contratto Collettivo Decentrato integrativo di parte economica per l'utilizzo del Fondo 2015, nell'identica consistenza ricalcolata in sede di revisione della costituzione dei Fondi e già certificata dall'Organo di Revisione per gli importi approvati con la richiamata Determinazione n. 1000 del 03.12.2020;

- quanto al Fondo risorse decentrate 2016:

- con determinazione n. 103 del 24.3.2016 si procedeva alla costituzione per l'anno 2016 del fondo delle risorse decentrate stabili di cui all'art. 31 commi 1 e 2 del CCNL 22.1.2004 e del fondo per lavoro straordinario 2016, demandando ad atto successivo la costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili sulla base delle determinazioni della Giunta Comunale in ordine alla consistenza del fondo di parte variabile ex art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 23/12/2016, ad oggetto "*Costituzione Fondo risorse decentrate 2016. Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica*" venivano impartite le direttive per l'integrazione della parte variabile del fondo 2016;

- con determinazione n. 558 del 30/12/2016, priva di certificazione dell'Organo di revisione contabile, veniva costituito il Fondo per le risorse decentrate di parte stabile e variabile nonché il fondo per lavoro straordinario anno 2016;

- non veniva sottoscritto entro il 31/12/2016 il CCDI di parte economica per l'anno 2016, né veniva approvato il Peg – anno 2016;

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 08.03.2021 si esprimeva indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica affinché, essendosi concluso il procedimento di ricostruzione dei Fondi decentrati relativi alle annualità 2019 e precedenti, si procedesse alla sottoscrizione delle ipotesi di CCDI di parte economica 2016 e 2017, al fine di portare a definizione, sia pure tardivamente, l'iter procedurale stabilito dai contratti nazionali di comparto, nel rigoroso rispetto delle previsioni del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 19/04/2021, munita del parere favorevole del Revisore Contabile, attestato con verbale n.199 del 15.04.2021, in atti protocollo n. 10137 del 16.04.2020 e n. 10140 del 16.04.2021, la Delegazione trattante di parte pubblica veniva autorizzata alla sottoscrizione, tra gli altri, del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale per l'utilizzo del fondo 2016;

- in data 19/04/2021 si procedeva alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte economica per l'utilizzo del Fondo 2016, quantificando lo stesso nell'identica consistenza risultante dal ricalcolo eseguito in sede di revisione della costituzione dei Fondi e certificata dall'Organo di Revisione per gli importi approvati con la richiamata Determinazione n. 1000 del 03.12.2020;

- quanto al Fondo Risorse decentrate 2017:

- con Determinazione n. 320 del 18/10/2017 si provvedeva alla provvisoria costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate Stabili per l'anno 2017, con riserva espressa di procedere con successivo provvedimento, previ indirizzi forniti dalla Giunta comunale, alla quantificazione del fondo per la risorse decentrate variabili 2017,

dando atto che in tale sede si sarebbe proceduto altresì al riassorbimento pro quota del salario accessorio medio percepito a carico del fondo dai funzionari titolari di posizione organizzativa, così come previsto dall'art. 10 del CCNL di comparto 31.3.1999 nonché alle ulteriori decurtazioni/integrazioni derivanti dalle previsioni normative;

- con la medesima Determinazione veniva inoltre costituito il fondo per lavoro straordinario, quantificandone la consistenza in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 bis del CCDI di parte normativa 2013-2015, a quella data vigente, ossia al netto della somma che la suddetta norma di contrattazione decentrata destinava all'incremento del fondo di parte variabile (art. 14 comma 1 lett. m CCNL 1.4.1999), da impegnarsi all'atto della costituzione del fondo di parte variabile secondo le direttive della Giunta comunale;

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 14/2017, adottata con i poteri della Giunta Comunale ed integrata con deliberazione n. 82/2017, nonché, ulteriormente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 29/12/2018, si forniva indirizzo al Responsabile dell'Area Risorse Umane di dare corso, per le ragioni ivi meglio esposte, alle attività finalizzate alla sottoscrizione dei contratti decentrati integrativi 2016/2017/2018 solo in seguito alla conclusione dei lavori di ricostruzione dei fondi decentrati degli anni pregressi, da effettuarsi mediante affidamento all'esterno di attività di supporto specialistico. In ragione di tanto, per l'anno 2017 non veniva costituito il fondo di parte variabile e non veniva sottoscritto il CCDI economico 2017;

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 08.03.2021 si esprimeva indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica affinché, essendosi concluso il procedimento di ricostruzione dei Fondi decentrati relativi alle annualità 2019 e precedenti, si procedesse alla sottoscrizione delle ipotesi di CCDI di parte economica 2016 e 2017, al fine di portare a definizione, sia pure tardivamente, l'iter procedurale stabilito dai contratti nazionali di comparto, nel rigoroso rispetto delle previsioni del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 19/04/2021, munita del parere favorevole del Revisore Contabile, attestato con verbale n.199 del 15.04.2021, in atti protocollo n. 10137 del 16.04.2020 e n. 10139 del 16.04.2021, la Delegazione trattante di parte pubblica veniva autorizzata alla sottoscrizione, tra gli altri, del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale per l'utilizzo del fondo 2016;

- in data 19/04/2021 si procedeva alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte economica per l'utilizzo del Fondo 2017, , quantificando lo stesso nell'identica consistenza risultante dal ricalcolo eseguito in sede di revisione della costituzione dei Fondi e certificata dall'Organo di Revisione per gli importi approvati con la richiamata Determinazione n. 1053 del 14.12.2020;

- quanto al **Fondo Risorse decentrate 2018:**

- Con Determina n. 297 del 10/05/2018 è stata disposta la costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate Stabili e del Fondo per Lavoro Straordinario - Anno 2018;

- Con determinazione n. 616 del 06/09/2018 è stata disposta l'integrazione della determinazione n. 297/2018;

- Con Deliberazione di G.C. n. 107 del 29/12/2018 si approvavano le Linee di Indirizzo per la costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2018;

- Con determinazione n. 1102 del 29/12/2018 è stata disposta la Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2018 ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locale del 21/05/2018;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 15/05/2019 si autorizzava il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, a procedere alla definitiva sottoscrizione dell'"Intesa definitiva: Accordo ponte relativo ai criteri di utilizzazione del Fondo per l'anno 2018" nell'identico testo approvato dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 31/12/2018, corredato della relazione illustrativa e tecnico finanziaria e munito del parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile;

- Con determinazione n. 105 del 12/02/2019 si rettificava la determinazione n. 1102/2018;

- il 20.05.2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte economica (cd. accordo-ponte) per l'anno 2018. Nel suddetto CCDI 2018, siccome sottoscritto nelle more della definizione del procedimento di ricostruzione della consistenza dei Fondi decentrati e nelle more della sottoscrizione dei

Contratti Decentrati 2016 e 2017, è stata inserita all'art. 4 comma 4 la seguente specifica clausola di parziale sospensione degli effetti del contratto in funzione dell'esito dei suddetti macro procedimenti: *“Le parti convengono che, con riferimento alle risorse finalizzate ai compensi di produttività, le risorse finalizzate all'erogazione dei compensi di produttività resta subordinata alla conclusione delle operazioni di verifica dei fondi per le risorse decentrate anni pregressi, al fine di evitare i possibili rischi legati ad un'errata quantificazione, destinazione e corresponsione di somme al personale e tutelare l'interesse pubblico connesso alla conclusione del percorso amministrativo avviato con Deliberazione di G.C. n. 107/2018 la cui attivazione e conclusione consentirà di portare a definizione tutte le sessioni negoziali sospese unitamente alla presentazione ed approvazione della piattaforma e della stipula del nuovo CCDI triennale di cui all'art. 8 del CCDI 21/05/2018”*;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 22.03.2021 con la quale, *al fine di evitare i possibili rischi legati ad un'errata quantificazione, destinazione e corresponsione di somme al personale e tutelare l'interesse pubblico connesso alla conclusione del percorso amministrativo avviato con Deliberazioni di G.C. n. 67/2017, 82/2017 e 107/2018*, è stato fornito indirizzo Delegazione Trattante di Parte Pubblica affinché, essendosi concluso il procedimento di ricostruzione dei Fondi decentrati relativi alle annualità 2019 e precedenti, si proceda, in subordine alla sottoscrizione dei CCDI di parte economica 2016 e 2017, a riallineare il contenuto dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi di parte economica sottoscritti per le annualità 2018 e 2019 alle risultanze dei CCDI 2016 e 2017 in corso di definizione nonché agli esiti della ricostruzione della consistenza dei Fondi risorse decentrate, di cui alle richiamate Determinazioni n. 1000/2020 e n. 1053/2020;

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 19/04/2021, munita del parere favorevole del Revisore Contabile, attestato con verbale n.199 del 15.04.2021, in atti protocollo n. 10137 del 16.04.2020 e n. 10138 del 16.04.2021, la Delegazione trattante di parte pubblica veniva autorizzata alla sottoscrizione, tra gli altri, delle modifiche al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale per l'utilizzo del fondo 2018, attuative della clausola sospensiva di cui all'art. 4, comma 4 dello stesso CCDI;

- in data 19/04/2021 si procedeva alla sottoscrizione delle modifiche al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte economica per l'utilizzo del Fondo 2018, quantificando lo stesso nell'identica consistenza risultante dal ricalcolo eseguito in sede di revisione della costituzione dei Fondi e certificata dall'Organo di Revisione per gli importi approvati con la richiamata Determinazione n. 1053 del 14.12.2020;

Dato atto, alla luce di quanto sopra, che per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 il recupero delle somme eccedenti la misura di legge è stato assicurato provvedendo, prima dell'erogazione dei corrispondenti compensi accessori, alla rideterminazione in riduzione dei Fondi costituiti al fine di riallinearne le risultanze agli esiti della ricostruzione approvata con le più volte richiamate Determinazioni n. 1000/2020 e n. 1053/2020;

Rilevato dunque, dal confronto con le risultanze finali della ricostruzione dei Fondi riepilogato dall'Organo di Revisione contabile con verbale n. 167 del 11/12/2020, che il recupero delle risorse allocate nei Fondi decentrati in misura eccedente quella consentita dalla legge è dovuto limitatamente alle annualità 2010, 2013 e 2014, per le quali le suddette maggiori risorse sono state già erogate al personale dipendente;

Quantificato come di seguito l'importo complessivo da recuperare, avuto riguardo al prospetto riepilogativo riportato nel Parere reso dall'Organo di Revisione contabile con il verbale n. 167 del 11/12/2020, innanzi richiamato, nel quale si riportano le risultanze finali della ricostruzione dei Fondi decentrati approvata con Determinazioni n. 1000/2020 e n. 1053/2020:

Annualità	Fondo costituito>Fondo ricalcolato
2010	4.964,22
2013	1.337,03

2014	5.713,43
Totale	12.014,68

Dato atto che le verifiche effettuate in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta comunale n. 67/2017, 82/2017 e 107/2018 sui fondi di produttività degli anni 1993/1999, 2003/2004 e 2010/2019 hanno riguardato le modalità di costituzione dei Fondi decentrati (art. 4, comma 1 del D.L. n. 16/2014);

Richiamato, circa le modalità di recupero delle somme illegittimamente appostate nei Fondi delle risorse decentrate, l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, che dispone quanto segue:

- al comma 1, prima parte, che *“Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al*

personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni adottano misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture

burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento”;

- al comma 1, seconda parte, che *“Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.”;*

- al comma 1, terza parte, che *“Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo;*

- al comma 2, che *“gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (piani di riqualificazione della spesa);*

- al comma 3, che *“Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (nullità delle clausole che violano la contrattazione), agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto*

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (31 dicembre 2011), e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 (blocco al 2010 del trattamento economico complessivo), 2-bis (blocco al 2010 delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale), 21 (validità ai soli fini giuridici delle progressioni di carriera negli anni 2011, 2012 e 2013) e 28 (blocco al 2009 della spesa di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.” ...

Vista, per l'interpretazione dell'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10946 del 12.08.2014, contenente le indicazioni applicative approvate dalla Conferenza Unificata nella seduta del 10.07.2014, che ha chiarito, in particolare:

- relativamente al comma 1, che riguarda l'ipotesi di irregolare costituzione del fondo di produttività (per violazione dei CCNL e della normativa di settore), il significato dell'espressione “*vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa deve intendersi riferita ai diversi vincoli posti dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla*

normativa di fonte legislativa relativamente alla determinazione dei tetti e limiti complessivi alla costituzione dei fondi”, riportando ad esempio l'art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010, l'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, l'art. 1, commi 557 e 562 della L. 296/2006 e, per quanto attiene alle norme pattizie, l'art. 15 del CCNL del 01.04.1999 e le successive

disposizioni, che hanno consentito l'adeguamento in ragione percentuale di monti salari pregressi;

- relativamente al comma 2, che agli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità è data la possibilità di assicurare il recupero di cui al comma 1 attraverso la prioritaria destinazione a tal fine dei risparmi di spesa effettivamente determinatisi a seguito dell'adozione di misure di razionalizzazione organizzativa del personale di cui al comma 1, nonché di piani triennali di riduzione e riqualificazione della spesa;

- relativamente al comma 3, che riguarda l'ipotesi di destinazione del fondo di produttività non appropriata (ad esempio per indennità non previste dal CCNL o in misura differente da quanto previsto dal CCNL o per mancato rispetto dei principi di selettività nell'attribuzione della premialità e della carriera), prevedendo che, in presenza di determinate condizioni (mancata attivazione dell'azione di responsabilità erariale, rispetto del patto di stabilità, rispetto dei principali limiti di spesa del personale) non si applica la sanzione di nullità (prevista dall'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001) ai contratti decentrati costituiti e utilizzati prima del 31.12.2012, che l'espressione “*fermo restando l'obbligo di recupero*” “*vale a sancire l'applicabilità del percorso definito dall'art. 4, commi 1 e 2, nei casi di costituzione illegittima del fondo, in violazione dei limiti finanziari posti da norme legislative e contrattuali ...*”;

Visto che con la suddetta circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10946 del 12.08.2014, è stato altresì chiarito che:

I. “*Tutti gli enti destinatari della norma sono tenuti a verificare, fermi i termini di prescrizione legale ai fini del recupero, se i propri fondi siano stati costituiti correttamente, nel rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge o pattizie come specificato nel punto 1. In caso contrario sono tenuti ad attivare le procedure di cui ai commi 1 e 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16.*

II. *Analogamente, gli stessi enti devono verificare l'utilizzo del fondo e, in caso di utilizzo illegittimo, se concorrano le condizioni previste dal comma 3 ai fini dell'esclusione dell'applicazione della sanzione della nullità del contratto integrativo.*

III. *Qualora sia verificato dagli organi di controllo interno un utilizzo illegittimo del fondo in assenza delle condizioni previste dal comma 3 del decreto-legge n. 16 del 2014 ovvero il contratto illegittimo sia stato sottoscritto dopo il termine previsto dall'art. 65 del D.Lgs. n. 150 del 2009 (31-12-2012), si applicano invece alle relative clausole le*

previste sanzioni.

IV. E' in ogni caso sempre esclusa, nell'applicazione dei primi tre commi dell'art. 4 in commento, la possibilità di procedere alla ripetizione dell'indebito direttamente sui dipendenti.

V. Le misure previste dai primi tre commi dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2014, sono applicabili unilateralmente dalle amministrazioni – anche in sede di autotutela – al riscontro delle condizioni previste dallo stesso articolo nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Visto altresì l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede quanto segue: “3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. *In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e' corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.* Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Verificato:

-che il bilancio dell'Ente non dispone di risparmi accertati derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (piani di riqualificazione della spesa);

- che il bilancio dell'Ente non dispone di risparmi accertati derivanti dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa previste dall'art. 1 del D.L. n. 16/2014, né ricorrono i presupposti per poter dare corso all'applicazione delle predette misure in quanto:

a) il Comune di San Pietro Vernotico presenta un rapporto dipendenti/popolazione ampiamente superiore a quello stabilito dalla legge, come di seguito dettagliato:

- popolazione residente al 31.12.2020 n. 13.352 abitanti;

- rapporti medi dipendenti/popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022

(stabiliti con Decreto del Ministero dell'Interno del 18.11.2020) - Comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti: 1/166;

- n. 43 dipendenti in servizio a tempo indeterminato;

- rapporto dipendenti/popolazione 1/311, superiore a quello stabilito per legge;

b) non vi sono dipendenti in sovrannumero, come risulta dalla deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 14.06.2021, avente ad oggetto "Rilevazione delle situazioni di eccedenza di personale e di sovrannumero ai sensi dell'art. 33 d. lgs. n. 165/2001 - anno 2021";

c) la Giunta Comunale ha approvato, con deliberazione n. 134 del 17.06.21, la ricognizione della dotazione organica ed il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023;

Ritenuto di procedere all'approvazione, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, del piano di recupero sulle somme erogate al personale dipendente a valere sui Fondi delle risorse decentrate degli anni 2010, 2013 e 2014 ed eccedenti *i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, come accertate all'esito della ricostruzione dei Fondi per le risorse Decentrate approvata con Determinazioni n. 1000 del 03.12.2020 e n. 1053 del 14.12.2020;*

Acquisito in ordine al presente atto il parere favorevole dell'organo di Revisione contabile dell'Ente, reso con verbale n. 7 del 27.12.2021 in atti Prot. n. 30673 del 27.12.2021 e qui allegato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 40 comma 3 quinquies del D.D.Lgs. n. 165/2001;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **Di prendere atto** delle risultanze finali del procedimento di revisione delle modalità costitutive del "Fondo risorse decentrate" 1993/1999, 2003/2004 e 2010/2019, attivato in esecuzione degli atti deliberativi di Giunta comunale n. 67/2017, 82/2017 e 107/2018 e definito con i seguenti provvedimenti:

< Determinazione n. 1000 del 03.12.2020 a firma del Segretario Generale, con la quale si è proceduto alla definitiva approvazione della relazione di ricalcolo del Fondo **delle Risorse Decentrate di parte stabile e del Fondo per lavoro straordinario** per gli anni 1993/1999, 2003/2004 e 2010/2016, munita del parere favorevole dell'Organo di Revisione contabile, reso con verbali n. 161 del 02/12/2020 e n. 162 del 03.12.2020;

< Determinazione n. 1053 del 14.12.2020 a firma del Segretario Generale, con la quale si è proceduto alla definitiva approvazione della relazione di ricalcolo del Fondo **delle Risorse Decentrate di parte stabile e del Fondo per lavoro straordinario** per gli anni 2017/2018/2019, munita del parere favorevole dell'Organo di Revisione contabile, reso con verbale n. 167 del 11/12/2020;

2. **Di prendere atto** che, alla luce degli esiti delle verifiche di cui al precedente punto dispositivo, i Fondi del salario accessorio degli anni 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 risultano essere stati costituiti in

misura superiore rispetto a quella consentita dai *vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa*;

3. **Di dare atto** che, al fine di evitare i possibili rischi legati ad un'errata quantificazione, destinazione e corresponsione di somme al personale e tutelare l'interesse pubblico connesso alla conclusione del percorso amministrativo avviato con Deliberazioni di G.C. n. 67/2017, 82/2017 e 107/2018, per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, non si è proceduto ad alcuna erogazione al personale di somme eccedenti la misura consentita dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva tempo per tempo vigenti, atteso che la liquidazione dei compensi di produttività è stata subordinata al preventivo riallineamento dei CCDI già stipulati (per gli anni 2015, 2018 e 2019) ovvero non ancora stipulati (per gli anni 2016 e 2017) agli esiti della redigenda ricostruzione dei Fondi degli anni pregressi;
4. **Di procedere** per le restanti annualità (2010-2013-2014), nelle quali è stata verificata l'erogazione al personale dipendente di risorse decentrate allocate nei fondi del salario accessorio in misura eccedente quella normativamente consentita, al recupero delle somme erogate in eccesso per un totale di € 12.014,68 riveniente dal seguente prospetto di dettaglio:

Annualità	Fondo costituito>Fondo ricalcolato
2010	4.964,22
2013	1.337,03
2014	5.713,43
Totale	12.014,68

5. **Di approvare**, conseguentemente, il piano di recupero della somma di € 12.014,68, mediante n. 3 quote annuali di recupero di € 4.004,89 a valere ognuna su ciascuno dei fondi delle risorse decentrate relativi agli anni 2021 – 2022 – 2023;
6. **Di dare atto** che, in base alle verifiche effettuate dal Servizio Risorse Umane:
 - a) il periodo e le quote annuali di recupero individuati consentono, continuando a garantire il finanziamento degli istituti contrattuali di parte fissa del Fondo per le risorse decentrate, la completa riacquisizione al bilancio dell'Ente delle somme allocate nel Fondo ed erogate, nelle annualità 2010, 2013 e 2014, in misura eccedente quella consentita dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva vigente, come quantificate con Determinazioni n. 1000 del 03.12.2020 e n. 1053 del 14.12.2020;
 - b) il piano di recupero approvato rispetta il limite quantitativo percentuale massimo fissato dall'art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/2001 *al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa*;
7. **Di dare atto** che, in ordine al piano di recupero approvato con il presente provvedimento, è stato acquisito, in attuazione di quanto previsto dall'art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, parere favorevole dell'Organo di Revisione contabile, reso con verbale n. 7 del 27.12.2021 in atti Prot. n. 30673 del 27.12.2021 e qui allegato;
8. **Di informare** in ordine al presente atto le Organizzazioni Sindacali Aziendali, mediante trasmissione di copia della presente deliberazione;
9. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COPIA

Impegno di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno Esercizio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>N. Imp.</i>	<i>N.Subimp.</i>

COPIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pasquale Rizzo

SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.Pierpaolo Tripaldi

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data ____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 27/12/2021 N. 2029 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
Matteo MARTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.Pierpaolo Tripaldi

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 27/12/2021

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 27/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.Pierpaolo Tripaldi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 29/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Pierpaolo Tripaldi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella

COPIA

banca dati dell'Ente.